



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

Ordinanza n. 121/2024

OGGETTO:

- **divieto di vendita per asporto e somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale**
- **divieto di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio in occasione dell'EVENTO: "FESTA PATRONALE SAN GIACOMO 2024 ed EVENTI COLLATERALI" in programma nei giorni dal 26.07.2024 al 30.07.2024.**

IL SINDACO

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Considerato che i giorni dal 26.07.2024 al 30.07.2024 si terranno i festeggiamenti in onore della "**FESTA PATRONALE SAN GIACOMO 2024 ed EVENTI COLLATERALI**" con la presenza di Luna Park in Piazza Mulinet, somministrazione e spettacoli musicali da svolgersi nel concentrico di Rivarolo Canavese e somministrazione alle ex scuderie Castello Malgrà.

Atteso che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da molti Comuni della zona;

Rilevato che, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata:

- la presenza di **bottiglie e/o contenitori di vetro e di lattine di alluminio** costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma per i giorni dal 26.07.2024 al 30.07.2024 dalle h. 20:00 alle h. 02.00 di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali similari e di lattine in alluminio;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Richiamato l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e relativo Regolamento di esecuzione);

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000, n.267);

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Visto la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la Circolare del Ministero della Prefettura di Torino prot. n. 001516/2011 del 25/07/2018;

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

O R D I N A

Per i motivi indicati in premessa, in occasione della "**FESTA PATRONALE SAN GIACOMO 2024**":

che in Rivarolo Canavese Piazza Mulinet, in tutto il concentrico della Città, come delimitato in piantina allegata, nei punti di somministrazione temporanea, nei pressi delle aree di svolgimento dei pubblici spettacoli, **nei giorni dal 26.07.2024 al 30.07.2024 dalle h. 20:00 alle h. 24:00 e comunque fino al termine della manifestazione.**

- Che venga applicato il divieto assoluto di somministrazione, vendita per asporto o per il consumo sul posto o cessione a qualsiasi titolo, **nonché il consumo o la detenzione in luogo pubblico**, di bevande in contenitori di vetro o in lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, anche ove dispensate da distributori automatici;
- Che la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avviene all'interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico (dehors)
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'**art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale e pubblicata all'Albo Pretorio on line per la massima diffusione.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Rivarolo Canavese, 26.07.2024



IL SINDACO
Martino ZUCCO CHINA'

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa